



COMUNE DI NOLI

PIANO GENERALE

DEGLI

IMPIANTI PUBBLICITARI

Deliberazione della Giunta Comunale
n. del 6 dicembre 2006

PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Preambolo

- Art. 1 – Finalità e criteri del Piano*
- Art. 2 – Contenuto del Piano*
- Art. 3 - Definizioni e struttura del Piano*

Parte I

Pubblicità esterna

Titolo I
Tipologie generali degli impianti di pubblicità esterna
disciplinati dal presente piano

- Art. 4 – Pubblicità esterna – tipologie di impianti ammessi*
- Art. 5 – Definizione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari*
- Art. 6 - Mezzi pubblicitari non costitutivi del piano generale degli impianti*
- Art. 7 - Manufatti e cartelli con sponsor*

Titolo II
Localizzazione degli impianti
Caratteristiche delle zone e degli edifici

- Art. 8 - Suddivisione del territorio comunale*
- Art. 9 – La zona 1 – centro storico*
- Art. 10 – La zona 2 – centro abitato*
- Art. 11 - La zona 3 – territorio extraurbano vincolato*
- Art. 12 – La zona 4 – territorio extraurbano non vincolato*

Art. 13 – Caratteristiche degli edifici

Art. 14 - Individuazione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico di proprietà o gestione privata nei quali installare messaggi pubblicitari di comunicazione visiva o acustica

Art. 15 - Individuazione degli edifici, impianti, opere pubbliche ove può essere autorizzata l'installazione d'impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari di comunicazione visiva o acustica

Titolo III Regole per l'installazione

Art. 16 - Modalità tecniche per la collocazione in condizioni di sicurezza per terzi

Art. 17 – Distanze dei mezzi pubblicitari

Titolo IV

Art. 18 – Disposizioni generali

Parte II

Pubbliche affissioni

Titolo V Finalità e tipologie degli impianti di pubblica affissione

Art. 19 – Finalità del piano per gli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 20 – Tipologie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

Art. 21 – Caratteristiche tipologiche degli impianti

Art. 22 – Dimensioni del piano

Titolo VI Localizzazione degli impianti

Art. 23 - Ubicazione degli impianti

Art. 24 - Numerazione dell'impianto

PARTE FINALE

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 25 – Disposizioni finali

Art. 26 - Soggetti e modalità di attuazione del piano

Art. 27 - Intervento diretto da parte dei privati

Art. 28 - Intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale

Art. 29 - Affissione dirette dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione

- **Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni**
- **Tabella delle distanze degli impianti pubblicitari**

PREAMBOLO

Articolo 1

Finalità del Piano – Criteri di individuazione degli spazi

Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è predisposto ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ed in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la pubblicità, del codice della strada, del PUC, con la finalità di procedere al riordino dell'impiantistica pubblicitaria, di tutelare il decoro e l'estetica e di sostenere lo sviluppo delle attività produttive.

Il Piano stabilisce caratteristiche e luoghi in cui è consentita la collocazione, limiti dimensionali, tipologia del supporto, modalità d'installazione dei mezzi pubblicitari tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, e volge ad aumentare la funzionalità dello spazio con arredi che forniscano funzioni ed informazioni ai cittadini, a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana e soprattutto a migliorare l'immagine della città.

Altresì il Piano definisce le procedure per la collocazione e la gestione dei mezzi pubblicitari.

Articolo 2

Contenuto del Piano

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina l'effettuazione nel territorio comunale di alcune tipologie di pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

E' articolato in due parti.

Come stabilito dall'articolo 13 del Regolamento comunale sulla pubblicità sono oggetto della parte I del Piano, la pubblicità esterna e di questa la:

- ◇ Pubblicità ordinaria
- ◇ Pubblicità con pannelli luminosi
- ◇ Pubblicità varia.

La parte II è destinata alla regolamentazione delle pubbliche affissioni.

L'art. 14 4° comma Regolamento per la disciplina della pubblicità prevede che il piano definisca nella parte I:

“Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse:

- **le caratteristiche delle zone** nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e **le dimensioni** per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite. Per quanto possibile **individua le zone utilizzabili** per le predette installazioni pubblicitarie;
- **le caratteristiche degli edifici** sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e **le dimensioni** per gli stessi consentite;
- **le tipologie generali e le dimensioni massime** delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.”

“Il piano comprende:

- la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata **l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari** effettuata attraverso forme di comunicazione **visiva od acustica** percepibili nell'interno e dall'esterno;
- **la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico**, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari di comunicazione visiva od acustica;
- i criteri per **la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione**, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.”

(Art. 14 5° comma Regolamento per la disciplina della pubblicità)

Nella parte II:

“Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- la **destinazione** dell'impianto per le pubbliche affissioni
- l'**ubicazione**
- la **tipologia**
- la **dimensione** ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene
- la **numerazione** dell'impianto ai fini della sua individuazione”

(Art. 15 8° comma Regolamento per la disciplina della pubblicità)

Articolo 3

Definizioni e struttura del Piano

Ai fini del presente piano si intende per :

pubblicità esterna, la pubblicità effettuata tramite impianti pubblicitari visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico.

pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, “display elettronici”, oggetti vari, ecc. E’ compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissione effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.

pubblicità con pannelli luminosi, la pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromagnetico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

pubblicità viaria, la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze e la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili

Il presente piano costituisce parte integrante del Regolamento per la disciplina della pubblicità.

Il Piano è formato dai seguenti elaborati:

- Norme tecniche
- Planimetria di localizzazione delle zone 1 – 2 – 3 - 4 in scala 1/15000
- Planimetria di localizzazione degli impianti per singole zone
- Quadro riepilogativo comprendente l’elenco degli impianti per le pubbliche affissioni con il numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie

Parte I - Pubblicità esterna

Titolo I Tipologia degli impianti di pubblicità esterna disciplinati dal presente piano

Articolo 4 Pubblicità esterna – Tipologie di impianti ammesse

E' disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari la pubblicità esterna prevista dall'articolo 9 comma 1° lettere a, c, d del Regolamento comunale sulla pubblicità che viene esercitata attraverso le seguenti tipologie di impianto:

Pubblicità ordinaria

- Cartello
 - formato fino a mq 12
 - formato compreso tra mq 16 e mq 18
- Insegna d'esercizio
- Preinsegna
- Stendardo, locandina
- Targa
- Gonfalone
- Impianto di pubblicità speciale
- Opere di particolare pregio
 - Impianti pubblicitari su pareti cieche
 - Trompe l'oeil
 - Gigantografia
 - Gigantografie su ponteggi
 - Artistica
 - pubblicitaria
- Impianto su arredo urbano
 - Supporto informativo con:
 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq 3
 - manufatto bifacciale con superficie destinata a

messaggi pubblicitari compresa tra mq 3 e mq 6
- manufatto trifacciale con superficie destinata a
messaggi pubblicitari inferiore a mq 1,5

- Totem
- Pensilina autobus
- Palina di fermata
- Bagno autopulente
- Orologio
- Contenitore per la raccolta differenziata
- Segnaparcheggio, parapetonale
- Cabina telefonica

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni

- Sorgente luminosa

Pubblicità varia

- Striscioni
- Palloni frenati

Articolo 5

Definizioni e caratteristiche degli impianti pubblicitari

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento sulla pubblicità, si deve fare riferimento alle definizioni fornite dai commi 1,3,5,6,7 e 8 dell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R 16/12/1992 n. 495 per i seguenti mezzi di pubblicità ordinaria:

insegna d'esercizio: scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km, non può essere luminosa né per luce diretta che indiretta.

cartello: manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di

altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Possono contenere anche messaggi variabili. Se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq 6.

Il bordo inferiore del cartello deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 150 cm rispetto a quella della banchina stradale misurata.

striscione, stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

striscione: elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunta di carta, plastica, o altro materiale, opportunamente rinforzata, installato trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete. Privo di luce.

Dimensioni cm. 500x0,80 - 600x100

stendardo: elemento bidimensionale monofacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunta di carta, plastica, o altro materiale, finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di rilevante importanza, posizionato sulla sede in cui avviene la manifestazione. Può essere illuminato.

Dimensioni massime di mq 10.

Inoltre:

targa: insegne di esercizio costituite da semplici tabelle monofacciali delle dimensioni massime di cm 50 per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività, poste in edifici condominiali e similari possono essere installate previa comunicazione in carta semplice al Sindaco. L'installazione di dette targhe deve seguire criteri di unitarietà e modularità.

gonfalone: elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali, realizzato esclusivamente in tela di cotone, senza aggiunte di carta, plastica, o altro materiale, fermato da due supporti lineari rigidi: Privo di luce. Ancorato ai pali della pubblica illuminazione o simili.

Dimensioni cm 130x190

impianto di pubblicità speciale: manufatto luminoso, illuminato, o privo di luce composto da caratteri alfanumerici completati eventualmente da marchio, simboli o orologi segna giorni - ora - temperatura, a lettere scatolari o filo di neon con eventuale pannello retrostante, il tutto montato su adeguate strutture di sostegno. Tale impianto non potrà essere ubicato sulle coperture degli edifici.

opere di particolare pregio: manufatto monofacciale realizzato su telo, pannello o parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria, e le cui caratteristiche non siano ripetitive di altra pubblicità tabellare già esposta nel territorio comunale

➤ ***Impianti pubblicitari su pareti cieche***

• ***Trompe l'oeil***

Manufatto pubblicitario monofacciale luminoso, illuminato o privo di luce inserito nel recupero di facciate cieche mediante la realizzazione di un trompe-d'oeil o di altro intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il manufatto ha dimensioni massime di cm 400x280 e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due manufatti allineati e non sovrapposti

• ***Gigantografia***

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca e che interessa l'intera facciata

➤ ***Gigantografie su ponteggi***

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato

• ***Artistica***

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20 % della superficie totale della gigantografia.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'articolo 5 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40 % della superficie totale della gigantografia. Illuminato o privo di luce.

• ***Pubblicitaria***

Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Illuminato o privo di luce.

▪ ***Impianto su arredo urbano o pubblicitario di servizio***

Manufatti collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

➤ ***Supporto informativo***

Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce ed è così classificabile:

- manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq 3
- manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa tra mq 3 e mq 6
- manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq 1,5

➤ ***Totem***

Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50 % di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

➤ ***Pensilina autobus***

Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina e avrà una dimensione massima pari a 6 mq.

➤ ***Palina di fermata***

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a 0,7 mq e privo di luce.

➤ ***Bagno autopulente***

Manufatto contenente un bagno autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 6 mq

➤ ***Orologio***

Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,7 mq.

➤ ***Contenitore per la raccolta differenziata***

Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 3 mq.. Su questi manufatti sono ammessi messaggi pubblicitari soltanto quando fanno parte della linea unificata di arredo urbano

➤ ***Segnaparcheggio***

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio: Privo di luce. Bifacciale. Il messaggio pubblicitario dovrà avere una dimensione massima pari a 0,7 mq per ogni facciata. Per ogni area destinata a parcheggio potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq di superficie, con un minimo di due segnaparcheggio per ogni area.

➤ ***Parapedonale***

Struttura metallica in tubolare con diametro di 60 mm. Realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni di cm. 55x100, con cadenza alternata pieno-vuoto.

➤ ***Cabina telefonica***

Struttura avente per scopo primario quello di consentire all'utenza di poter effettuare comunicazioni telefoniche senza essere disturbata dai rumori esterni. Il messaggio pubblicitario mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della cabina e avrà una dimensione massima pari a 1,5 mq.

Possibilmente i mezzi pubblicitari e gli elementi di arredo urbano dovranno avere un disegno originale ed essere appositamente progettati per inserirli nel contesto urbano storicizzato **contribuendo a migliorare l'immagine della città**, con uso di forme, colori e materiali che tengano conto dei valori storici, architettonici, formali e funzionali.

Articolo 6

Mezzi pubblicitari non costitutivi del piano generale degli impianti

Non rientrano negli impianti disciplinati dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari ma soggetti alla disciplina del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, i seguenti mezzi pubblicitari:

- Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
- I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
- I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita
- I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo
- I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali
- Le insegne di esercizio dei negozi, targhe e simili per quanto già oggetto di trattazione nel Regolamento dell'esternalità commerciali
- Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento
- I segnali di indicazione costituenti segnaletica verticale disciplinata dall'articolo 39 comma 1° lettera C.

Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui normate nel Regolamento sulla pubblicità e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:

- ◇ Pubblicità fonica
- ◇ Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- ◇ Pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta
- ◇ Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico
- ◇ Pubblicità nelle vetrinette murali espositive comunali
- ◇ Manufatti e cartelli con sponsor

I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiore ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati

sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n.. 490/1999, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

Articolo 7 *Manufatti e cartelli con sponsor*

I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli della manutenzione delle aree verdi qualora sponsorizzati non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor.

Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:

- Riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor
- Non sia intercambiabile
- Sia contenuto nelle seguenti superfici:
 - a) sui manufatti per la comunicazione informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 200 cmq
 - b) sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 3 mq
 - c) sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 3 mq

L'Amministrazione Comunale in attuazione di convenzioni da essa stipulate che prevedono interventi di sponsorizzazione di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opera od attività di rilevante interesse della città, con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione economica, approva progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto anche in deroga al presente Piano nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del D. Lgs. n. 490/1999.

Titolo II
Localizzazione degli impianti
Caratteristiche delle zone e degli edifici

Articolo 8
Zonizzazione del territorio

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in “zone”:

- ZONA 1 - Centro Storico
- ZONA 2 - Centro abitato
- ZONA 3 - Territorio extraurbano vincolato
- ZONA 4 - Territorio extraurbano non vincolato

Individuate nella tavola in scala 1/15000.

Le tipologie di impianti ammesse nelle singole zone tengono conto delle caratteristiche urbanistiche, storiche, ambientali.

Per ciascuna zona il piano determina:

- a) le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse
- b) le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni
- c) le indicazioni e le limitazioni in merito all'utilizzo di sorgenti luminose
- d) le condizioni per la loro messa in opera.

Articolo 9
Zona I – Centro Storico

La zona 1 Centro Storico è zona di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

L'estensione e la delimitazione del centro storico è prevista dal piano regolatore generale.

Nella zona I centro storico sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- insegne d'esercizio
- striscioni, locandine e stendardi
- preinsegne
- gonfaloni
- targhe
- opere di particolare pregio
gigantografie di tipo artistico su ponteggi

Le insegne d'esercizio e le targhe dovranno avere dimensioni, colori e tipologia conforme a quanto stabilito dal Regolamento delle esternalità commerciali. Le preinsegne devono essere realizzate in ferro battuto o altro materiale di pregio ed avere caratteristiche uniformi in relazione alla tipologia dell'attività segnalata.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltrechè per il lancio di iniziative commerciali.

Sono vietati i seguenti mezzi pubblicitari:

- cartelli
- segni orizzontali reclamistici
- impianti di pubblicità e propaganda

e la loro eventuale installazione è autorizzabile su parere della Commissione edilizia comunale.

Per la collocazione dei mezzi pubblicitari ammessi, valgono le norme contenute dal Regolamento per le esternalità e previste dal Piano del colore del centro storico.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e parte della città e su altri beni di cui all'articolo 22 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, sulle chiese e nelle immediate adiacenze è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti l'apposizione di targhe e di altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Articolo 10
Zona II – centro abitato

La Zona II – centro abitato corrisponde alla parte del territorio individuato come centro abitato ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 con esclusione del centro storico.

Nella zona II sono ammessi gli stessi mezzi pubblicitari previsti per il centro storico.

Articolo 11
Zona III – territorio extraurbano vincolato

La zona III territorio extraurbano vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'articolo 4 del Codice della Strada e sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche, storiche ed ambientali ai sensi del D.Lgs. 490/99.

Nella zona III sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari

- insegne d'esercizio
- striscioni, locandine e stendardi
- impianti pubblicitari di servizio
- preinsegne
- gonfaloni
- targhe

- opere di particolare pregio
 - gigantografie di tipo artistico su ponteggi
 - impianti pubblicitari su pareti cieche – trompe l'oil

Sono vietati i seguenti mezzi pubblicitari:

- cartelli
- segni orizzontali reclamistici
- impianti di pubblicità e propaganda

Per la collocazione, le tipologie valgono le norme contenute nei precedenti articoli o previste dal regolamento per le esternalità o dal Piano del Colore.

Articolo 12
Zona IV – Territorio extraurbano non vincolato

La zona IV territorio extraurbano non vincolato corrispondono le parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del Codice della Strada con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela che vengono individuate come Zona III territorio extraurbano vincolato normato dall'articolo 9 del presente Piano.

Nella zona IV sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti dal presente Piano.

Articolo 13
Caratteristiche degli edifici

Per tutelare le risorse della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano.

A tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie di edifici:

la categoria I comprende gli edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tutela è esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed architettonici o da altri organi a ciò appositamente delegati.

In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale e documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città.

La categoria II comprensiva di quegli edifici con valore ambientale o documentario che, realizzati secondo regole tradizionali, anche se non presenteranno particolare autenticità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio ampie porzioni della Città.

La categoria III comprensiva degli edifici recenti, realizzati dagli anni 50 fino ai giorni nostri

Sugli edifici di categoria I e II sono ammessi solo i seguenti mezzi pubblicitari:

- insegne d'esercizio
- striscioni, locandine e stendardi
- preinsegne
- gonfaloni
- targhe
- opere di particolare pregio
gigantografie di tipo artistico su ponteggi

Sugli edifici di categoria III sono installabili i mezzi pubblicitari ammessi nelle zone in cui ricadono

Articolo 14

Definizione degli edifici, impianti, strutture, opere pubbliche o aperte al pubblico autorizzate all'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari visivi o acustici

I mezzi per la diffusione di messaggi di comunicazione visiva si distinguono in impianti ad illuminazione:

- diretta (sorgente luminosa esterna)
- riflessa (sorgente luminosa interna schermata)
- indiretta (effetto luminoso in negativo)
- a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente)

Le insegne d'esercizio possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse conformi alle disposizioni del Regolamento delle esternalità commerciali.

Per tutti i tipi di edificio sono ammessi impianti di illuminazione diretta di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.

Negli edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 e negli edifici con valore ambientale o documentario non può essere installato alcun mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari visivi o acustici.

Articolo 15

Definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico di proprietà o gestione privata in cui si effettua attività pubblicitaria visiva o acustica

Le insegne e i mezzi pubblicitari luminosi, illuminati, gli impianti in filamento neon (non a tubi paralleli), i pannelli e le plance con luce interna indiretta, riflessa e propria non sono ammessi nel centro storico e nel centro abitato. E' pure vietata ogni forma pubblicitaria intermittente, lampeggiante o simile.

Possono essere concesse deroghe dal Sindaco previo parere della Commissione edilizia comunale come previsto dall'art. 7 5° comma del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità.

Nel centro abitato sono posizionabili strutture a messaggio variabile di natura istituzionale.

Dove consentito, gli impianti pubblicitari in filamento neon sono ammissibili solamente per insegne di esercizio al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

Inoltre non devono arrecare disturbo per posizione, colori e intensità luminosa

I mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità inferiore ai cinque minuti.

Gli impianti ammessi dovranno avere uno spessore massimo della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima di cm. 10 .

Nel centro storico e nel centro abitato non sono consentiti mezzi a messaggio pubblicitario acustico.

I mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 120 candele per metro quadrato e comunque non possono provocare abbagliamento.

TITOLO II

Articolo 16

Modalità d'installazione degli impianti

La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo conto altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.

Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.

Articolo 17 *Distanze dei mezzi pubblicitari*

Come stabilito dall'articolo 23 1° comma del codice della strada "Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità e propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica."

Lungo le strade locali o di quartiere site nel centro abitato

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

- A. dal limite della carreggiata
- Totem 2 metri
 - Pensilina autobus 1 metro
 - Bagno autopulente 2 metri
 - Orologio 0,5 metri
 - Contenitore per la raccolta differenziata 0,5 metri

- Segnaparcheggio 0,5 metri
 - Parapedonali 0,5 metri
 - Palina di fermata 0,5 metri
 - Supporto informativo 1 metro
 - Gonfalone 0,5 metri
- salvo casi particolari da valutare;
- B. 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
 - C. 50 metri prima dei segnali di pericolo e di prescrizione
 - D. 30 metri dopo i segnali di pericolo e di prescrizione
 - E. 50 metri prima dei segnali di indicazione
 - F. 50 metri dopo i segnali di indicazione
 - G. 50 metri dal punto di tangenza delle curve
 - H. 50 metri prima e dopo le intersezioni

All'interno del centro storico

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze:

- 0,30 metri dal limite della carreggiata
- 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- 50 metri prima dei segnali di pericolo e di prescrizione
- 30 metri dopo i segnali di pericolo e di prescrizione
- 50 metri prima dei segnali di indicazione
- 50 metri dopo i segnali di indicazione
- 50 metri dal punto di tangenza delle curve
- 50 metri prima e dopo le intersezioni

Salvo casi particolari da valutare in relazione alle specifiche circostanze, i supporti verticali delle strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi, garantendo comunque uno spazio adeguato per il transito pedonale per una larghezza minima di metri 1,50 o pari alla larghezza del marciapiede qualora inferiore a tale misura; In ogni caso il mezzo pubblicitario deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 0,30 .

Lungo le strade extraurbane in cui è consentita una velocità massima non superiore a 50 km/h site all'interno del centro abitato

Ai sensi dell'articolo 23 4° comma del codice della strada "Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada".

Ai sensi dell'articolo 8 2° comma lett. b) "Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali tenuto conto delle prescrizioni del codice della strada".

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a quella prevista dal presente articolo dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronche degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

1. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
2. in corrispondenza delle intersezioni;
3. lungo le curve come definite all'articolo 3 comma 1 punto 20 del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
4. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°
5. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati
6. sui ponti e sottoponti non ferroviari
7. sui cavalcavia stradali e le loro rampe

sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le norme sulle distanze del presente articolo non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri ed entro i centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella sopracitata.

Le distanze ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di

marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque , fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata ed entro i centri abitati alla distanza sopra citata.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le distanze previste dai precedenti commi.

Le transenne parapetonali contenenti messaggi pubblicitari dovranno avere dimensioni, colori e tipologia conforme a quanto previsto dal regolamento dell'esternalità commerciali.

Articolo 18

Disposizioni generali

Gli impianti di **preinsegne** possono avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x 0,20 e superiori di 1,50 x 0,30. E' ammesso sulla stessa struttura di sostegno l'abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Le strutture di sostegno delle preinsegne non possono superare l'altezza massima di m. 3,70 dal piano della carreggiata. I suindicati impianti non possono essere né luminosi né illuminati.

E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari di utilizzare lo stemma del Comune di Noli.

Non sono ammessi impianti su fioriere, panchine e cestini.

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 e sue modificazioni e integrazioni.

Le insegne a bandiera non sono consentite.

E' vietata l'installazione di gonfaloni e di striscioni trasversali alle strade adiacenti alle posizioni di telecamere delle centrali operativi.

E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione senza alcuna comunicazione all'ufficio. Dovrà essere data comunicazione di variazioni per le gigantografie artistiche su ponteggi e degli impianti pubblicitari speciali.

Per gli impianti non aventi dimensioni standard, la variazione del messaggio pubblicitario è soggetta a nuova autorizzazione.

PARTE II - PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo V

Finalità e tipologie degli impianti di pubblica affissione

Articolo 19

Finalità del piano per gli impianti per le pubbliche affissioni

Il comma 8° dell'articolo 15 del Regolamento della pubblicità assegna al presente piano di individuare:

- la tipologia dell'impianto per le pubbliche affissioni tenendo conto delle superfici massime e delle loro destinazioni
- la loro ubicazione
- la dimensione di ogni singolo impianto
- la numerazione dell'impianto ai fini della loro identificazione.

Articolo 20

Tipologie di impianti per pubbliche affissioni

Ai fini della disciplina del presente Piano sono previste le seguenti tipologie di impianto per pubbliche affissioni:

Impianti per affissioni

Vetrina

- cm 100x140

Stendardo o cartello porta manifesti

- formato piccolo – cm 100x140 , cm 140x100
- formato medio – cm 140x200, cm 200x140
- formato grande – cm 280x200

Poster

- cm 600x300

Tabella a muro

- formato piccolo – cm 100x140 , cm 140x100
- formato medio – cm 140x200, cm 200x140, 280x200
- formato grande – cm 280x400, 420x200

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento sulla disciplina della pubblicità possono essere utilizzate per le pubbliche affissioni :

- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio
- armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti

Articolo 21

Caratteristiche tipologiche degli impianti

Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, le affissioni di natura commerciale e le affissioni dirette su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100

Gli impianti per le affissioni si distinguono:

- **Vetrina** – Elemento costituita da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm 70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
- **Stendardo** – Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno generalmente in materiale metallico e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei sopracitati formati
- **Poster** – Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato cm 600x300, apposte su muri di recinzione o di sostegno o su altre strutture di sostegno
- **Tabella a muro** – Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100 nei formati sopracitati

Titolo VI

Localizzazione degli impianti

Articolo 22

Dimensioni del piano

Come precisato dall'articolo 15 2° comma del Regolamento sulla pubblicità, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi 200 mq, proporzionata al predetto numero di abitanti e comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.

Detta superficie è ripartita:

1. mq 76 pari al 38% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuata dal servizio comunale
2. mq 120 pari al 60% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale
3. mq 4 pari al 2% destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio.

Articolo 23

Distanze

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere installati a congrua distanza fra loro in modo da assicurare a chi dimora in ogni ambito territoriale di poter essere raggiunto dal messaggio di natura sociale, istituzionale o commerciale.

Le distanze da rispettare nella ubicazione degli impianti non murali posti all'interno del centro abitato e nelle strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sono quelle riportate nel sopraccitato articolo 17.

Articolo 24
Ubicazione degli impianti

L'affissione di manifesti murali è consentita solamente negli appositi spazi, che non devono essere ricavati né su edifici di pregio, né in modo che possano alterare i valori storico-ambientali.

Così come previsto dal comma 6° dell'articolo 15 del Regolamento comunale sulla pubblicità "Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'articolo 7" (ossia sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, muro di cinta di cimiteri ecc.)

L'installazione di strutture per le pubbliche affissioni su armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale con le procedure previste dall'art. 11 del Regolamento sulla pubblicità.

Gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente autorizzati sono stati individuati in:

1. Via Monastero
2. via Cavalieri di Malta
3. P.za Moro
4. via Fiumara
5. via IV Novembre
6. loc. Tosse
7. loc. Voze

Articolo 25
Numerazione dell'impianto

Ogni impianto per le pubbliche affissioni dovrà essere numerato e dovrà essere fissata una targhetta metallica sulla quale devono essere riportati con caratteri incisi i dati dell'amministrazione, del numero, della progressiva chilometrica del punto di installazione.

Articolo 26
Limiti all'installazione

Sugli edifici ed in genere sui muri è vietata l'affissione di manifesti privi di apposito supporto, salvo particolari esigenze di natura istituzionale. In ogni caso la superficie muraria non può essere occupata in misura superiore al 50 %.

PARTE FINALE

Articolo 27
Disposizioni generali

Nell'intero territorio cittadino, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Piano.

Il perimetro del centro abitato e la classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del D.L. 285/92 .

E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.

L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.

E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.

La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di segnali stradali, impianti semaforici o altre indicazioni di interesse pubblico.

In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e stendardi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale.

E' vietata l'installazione di gonfaloni e di striscioni trasversali alle strade adiacenti alle posizioni di telecamere.

L'ubicazione degli impianti pubblicitari localizzati in proprietà privata deve essere conforme alle previsioni del Piano Regolatore.

Articolo 28
Recinzioni di cantiere ad impatto ambientale

Gli steccati, le recinzioni di cantiere o simili posizionate su area visibile da luogo pubblico insistenti per più di due settimane dovranno riportare all'esterno una gigantografia artistica.

Articolo 29
Soggetti e modalità di attuazione del piano

Il Piano si attua secondo le seguenti modalità di attuazione:

- Intervento diretto da parte dei privati
- Intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale

L'installazione degli impianti pubblicitari potrà essere effettuata previo rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 11 del Regolamento sulla disciplina della pubblicità.

Articolo 30
Intervento diretto da parte dei privati

I privati possono provvedere direttamente all'installazione delle seguenti tipologie di impianti:

- Preinsegne
- Striscioni e stendardi
- Vetrine per affissioni
- Impianti pubblicitari speciali
- Gonfalone
- Opere di particolare pregio
- Impianto su arredo urbano
 - Pensilina autobus
 - Palina di fermata

- Contenitore per la raccolta differenziata
- Segnaparcheggio
- Parapedonale
- Cabina telefonica
- Orologio
- Bagno autopulente

attenendosi scrupolosamente alle condizioni contenute dall'autorizzazione e dai regolamenti.

E' ammessa l'installazione diretta dei manufatti e dei cartelli con sponsor previo parere favorevole.

Articolo 31

Intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale

E' riservata all'Amministrazione Comunale l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni:

- Stendardo porta manifesti
- Poster
- Tabella a muro
- Impianti su arredo urbano - Totem

Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sopraccitati, al loro adeguamento nel rispetto del presente Regolamento e relativo Piano generale degli Impianti, nonché al potenziamento degli impianti stessi, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli Impianti.

Congiuntamente all'apposizione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni in un ambito unitario omogeneo si dovrà procedere alla revisione e alla riorganizzazione degli impianti di arredo urbano.

Articolo 32
Autorizzazioni in sanatoria

I mezzi pubblicitari privi di titolo abilitativi, ma conformi alle prescrizioni del presente Piano, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente Piano e non conformi alle prescrizioni di Piano medesimo ovvero installati abusivamente su suolo pubblico.

 COMUNE DI NOLI	Piano generale degli impianti pubblicitari	Norme tecniche	Il Comandante
---	--	----------------	------------------